

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIGAR CLUB ASSOCIATION"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

- 1.1 È costituita l'Associazione, in forma di associazione apolitica, apartitica, autonoma, pluralista, acconfessionale, senza fini di lucro e con indirizzo essenzialmente socio-culturale, denominata: "CIGAR CLUB ASSOCIATION", di seguito detta "Associazione".
- 1.2 La sede dell'associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo. Della variazione di sede verrà data comunicazione ufficiale ai Club aderenti ed all'Agenzia delle Entrate.
- 1.3 L'Associazione è l'unica proprietaria autorizzata all'utilizzo, in via esclusiva, della denominazione "CIGAR CLUB ASSOCIATION".

ARTICOLO 2 – Durata

- 2.1 L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 – Statuto e Regolamento

- 3.1 L'Associazione si dota di strutture, disciplinate dal presente Statuto, ed agisce nei limiti delle Leggi vigenti dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Regolamento definisce la normativa per dare attuazione al presente Statuto; tuttavia, tale normativa non potrà essere in contrasto con la lettera e lo spirito dello Statuto e del Codice Etico, pena la nullità della stessa.

ARTICOLO 4 – Efficacia dello Statuto

- 4.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'Associazione. Esso detta inoltre le regole fondamentali di comportamento delle attività dell'Associazione stessa.

TITOLO II

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5 – Scopo

- 5.1 L'Associazione "Cigar Club Association" persegue esclusivamente finalità socio-culturali, associative e ricreative senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione degli associati di condividere la passione per il sigaro, per il fumo lento ed in generale per il buon vivere come momento di incontro, di crescita culturale e di impegno sociale. L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura del sigaro e del buon vivere in Italia ed all'estero, attraverso l'organizzazione di seminari, corsi, convegni, esposizioni, mostre mercato, spettacoli, eventi musicali e culturali di ogni tipo, usando anche la stampa o altri mezzi di comunicazione multimediali. L'Associazione è consapevole che il fumo nuoce gravemente alla salute e non intende in alcun modo indurre al fumo i non fumatori, né intende incentivare i fumatori a continuare.
- 5.2 Nel perseguimento dell'oggetto associativo, l'Associazione potrà prendere le più ampie iniziative, ivi incluse le seguenti:

- a) costituire gruppi di studio, organizzare convegni e manifestazioni in genere, diffondere documenti, elaborati, studi, ricerche, pubblicazioni e fare quant'altro ritenuto utile per le finalità di cui al presente articolo;
- b) esercitare attività commerciali esclusivamente in via strumentale o connessa al perseguimento degli scopi statutari;
- c) acquistare o cedere beni e servizi, nel rispetto delle finalità proprie dell'Associazione, vincolando il ricavato al perseguimento esclusivo degli scopi statutari;
- d) organizzare e gestire attività ed iniziative di formazione, fra cui il Corso Catadores®, compatibilmente con le richieste e le risorse della Associazione, nonché l'albo nazionale degli stessi.

5.3 L'Associazione, nell'ambito degli scopi statutari, può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, oppure consociarsi con altre associazioni aventi finalità e scopi identici o analoghi.

TITOLO III

I SOCI

ARTICOLO 6 – Qualifica

6.1 Gli aderenti a CCA si suddividono nelle seguenti categorie:

a) **Soci Ordinari** (detti anche Club Soci): sono tali i Club esistenti sul territorio nazionale ed internazionale che siano ammessi dall'Assemblea, con delibera assunta a maggioranza, a condizione che gli statuti che disciplinano la loro attività condividano gli scopi dell'Associazione, previa domanda di ammissione scritta e presentata al Segretario, il quale dovrà darne riscontro entro sette giorni dalla ricezione. La qualifica di Socio Ordinario può essere rivestita solo da club ed associazioni analoghe (comunque denominate), italiani ed esteri, e comporta l'obbligo del versamento di una quota associativa annua decisa dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione e al voto in Assemblea.

b) **Soci Onorari**: sono tali le persone fisiche e giuridiche, associazioni, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera rilevante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione o all'attività dell'Associazione. Tali soci hanno carattere permanente e sono esonerati dall'obbligo di contribuzione. Essi vengono ammessi, su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza dell'Assemblea. I Soci Onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto, se non in quanto iscritti ad un Club Socio ed incaricati come Delegati dallo stesso Club.

c) **Associati**: sono tali i Club esistenti sul territorio nazionale ed internazionale che siano ammessi dall'Assemblea, con delibera assunta a maggioranza, a condizione che gli statuti che disciplinano la loro attività condividano gli scopi dell'Associazione, previa domanda di ammissione scritta e presentata al Segretario, il quale dovrà darne riscontro entro sette giorni dalla ricezione. La qualifica di Associato può essere rivestita solo da club ed associazioni analoghe (comunque denominate), italiane ed estere, e comporta l'obbligo del versamento di una quota associativa annua decisa dal Consiglio Direttivo. Gli Associati non hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea.

6.2 Il numero degli aderenti (Soci Ordinari, Soci Onorari e Associati) è illimitato.

6.3 In caso di domanda di ammissione presentata da un nuovo club per diventare Associato, il Segretario deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo entro venti giorni dal ricevimento della domanda. All'atto della richiesta di ammissione all'Associazione, il Club richiedente dovrà inviare alla Segreteria copia dello Statuto regolarmente registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, comunicazione del Codice Fiscale del Club e qualunque altra documentazione richiesta per l'ammissione. Il Presidente dell'Associazione, o un suo delegato, all'esito della valutazione della domanda da parte del Consiglio

Direttivo, ove favorevole, convocherà l'Assemblea per la delibera sull'ammissione. Della decisione dell'Assemblea è data comunicazione scritta al richiedente nei quindici giorni successivi alla deliberazione. Del pari, nel medesimo termine, dovrà essere data comunicazione della valutazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, laddove negativa. I nuovi Club ammessi dall'Assemblea potranno, per il primo anno, rivestire esclusivamente la qualifica di Associato.

- 6.4 Una volta conclusa la prima annualità (ovvero trascorso almeno un anno dalla data dell'Assemblea che ha deliberato la loro ammissione) gli Associati potranno avanzare richiesta al Consiglio Direttivo per ottenere lo status di Socio Ordinario, tramite la Segreteria. Il Consiglio Direttivo, dopo aver valutato il merito della richiesta e la completezza della documentazione ed acquisito il parere favorevole della maggioranza degli altri Club Soci Ordinari che hanno sede nella stessa provincia in cui ha sede o ha svolto attività il club richiedente, la sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Il suddetto parere, se negativo, dovrà essere motivato ed il Consiglio Direttivo, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri, ove sia evidente l'infondatezza della motivazione potrà decidere ugualmente di sottoporre la richiesta alla decisione dell'Assemblea. All'atto della richiesta di passaggio a Club Socio all'Associazione, il Club richiedente dovrà inviare alla Segreteria copia dello Statuto regolarmente registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, comunicazione del Codice Fiscale del Club e qualunque altra documentazione richiesta per l'ammissione.
- 6.5 La richiesta di ammissione all'Associazione non può essere effettuata a tempo determinato.
- 6.6 Possono di norma rivestire cariche amministrative e possono assumere la qualità di organi dell'Associazione le persone fisiche iscritte a Club che siano Soci Ordinari, i Soci Onorari persone fisiche e gli iscritti al Virtual Club CCA di cui all'articolo 7. Eventuali candidature per rivestire qualsiasi carica all'interno della presente Associazione dovranno essere inoltrate, a pena di inammissibilità, almeno 45 giorni prima della data fissata per deliberare e/o decidere sulle relative nomine a mezzo e-mail indirizzata alla Segreteria.
- 6.7 Il comportamento dei Soci nei confronti sia degli altri Soci che dell'Associazione, nonché nei rapporti esterni, deve essere sempre improntato all'assoluta correttezza, al rispetto reciproco ed alla buona fede. Tutti gli aderenti a CCA sono tenuti all'osservanza del Codice Etico.

ARTICOLO 7 – Virtual Club CCA

- 7.1 Il "Virtual Club CCA" è un raggruppamento virtuale costituito con lo scopo di raccogliere gli appassionati italiani ed esteri che condividono le finalità dell'Associazione e che non sono soci di nessun club iscritto a CCA, ovvero sono residenti in luoghi in cui non operino club già iscritti all'Associazione.
- 7.2 I proventi delle quote associative degli iscritti al Virtual Club CCA, stabilite dal Consiglio Direttivo, confluiscono direttamente nel patrimonio dell'Associazione.
- 7.3 Il Virtual Club CCA non ha diritto di voto.

ARTICOLO 8 – Perdita della qualità di socio

- 8.1 La qualità di Socio si perde per estinzione del Club Socio Ordinario, del Club Associato; per decesso della persona fisica per il Socio Onorario. E comunque per recesso o per esclusione. E' in facoltà di ciascun Socio Ordinario, Socio Onorario, o Associato recedere in ogni momento dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione, con raccomandata A/R o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Il recesso avrà effetto dalla data della ricezione della comunicazione. In ogni caso, il mutamento dello Statuto, ovvero dell'oggetto sociale di qualunque Club Socio o Associato, legittima l'esclusione del Club dalla presente Associazione, previa delibera motivata dell'Assemblea assunta a maggioranza secondo le modalità di seguito illustrate, quando da tali mutamenti derivino situazioni di conflitto con lo Statuto, con il Codice Etico, ovvero con il Regolamento attuativo della Cigar

Club Association. A tal fine, ogni Club Socio o Associato deve comunicare tempestivamente alla Segreteria ogni modifica statutaria inviando copia dell'atto modificato. L'inottemperanza a detto obbligo di comunicazione è valutabile dall'Assemblea come causa di esclusione del club. L'esclusione del Club Socio o dell'Associato per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea. Tuttavia, prima di escludere un club, l'Associazione procede comunicando le motivazioni in forma scritta, inviando raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) al club in oggetto. I Club Soci o Associati receduti, esclusi, estinti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono pretendere alcun rimborso delle quote associative e degli eventuali contributi sino a quel momento versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Sono comunque considerati gravi motivi per l'esclusione del Club Socio e dell'Associato:

- a) la non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, del Codice Etico, del Regolamento attuativo e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) lo svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) l'arrecare in qualunque modo danni, anche di tipo morale e di immagine, all'Associazione o ad uno o più dei soggetti componenti gli organi della medesima.
- d) il mancato pagamento della quota annuale e delle altre somme dovute a qualunque titolo all'Associazione.

8.2 La qualità di socio non è trasmissibile in nessun caso, né inter vivos né mortis causa.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ARTICOLO 9 – Indicazione degli organi

8.3 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Proviviri.

CAPO I – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10 – Composizione

10.1 L'Assemblea dei Soci determina la politica associativa e ne controlla la corretta esecuzione. L'Assemblea è organo deliberativo dell'Associazione. È composta dai Soci Ordinari, ognuno dei quali ha diritto a un voto. Il voto è palese. Ogni Club Socio è rappresentato in Assemblea dal proprio Presidente ovvero da altro delegato, purché iscritto ad un Club Socio. Ciascun partecipante all'Assemblea non può assumere delega per più di due Club Soci. Ogni delega conferita ed accettata in violazione delle presenti regole è da ritenersi invalida ed inefficace. Il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea è sospeso in caso di mancato o irregolare versamento delle quote associative. In tal caso, il Segretario comunica al Club Socio la sospensione, che viene revocata se il Socio provvede alla regolarizzazione della posizione contributiva prima dell'apertura dell'Assemblea. La mancata partecipazione di Club Soci all'Assemblea causata da irregolarità o mancanze nei versamenti contributivi non ha effetti sulla validità dell'Assemblea, nemmeno per quanto attiene il raggiungimento di eventuali quorum costitutivi e deliberativi. I componenti del Consiglio Direttivo partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, salvo che partecipino, quali delegati, in rappresentanza del Club Socio di appartenenza. Il Consiglio Direttivo

rende conto del suo operato su diretta richiesta di ogni legittimo partecipante all'Assemblea. All'Assemblea potranno anche partecipare, sempre senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i Legali dell'Associazione e, mediante specifiche credenziali temporanee, qualsiasi altro soggetto debba intervenire su specifiche questioni all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua vece, dal Vicepresidente. In caso di assenza di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta da altro soggetto all'uopo delegato dal Presidente. Il Presidente regola in Assemblea il diritto di parola secondo la lista degli iscritti. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea limitare il numero degli iscritti a parlare in ragione del tempo a disposizione. La sua decisione in merito è insindacabile. L'Assemblea si riunisce, nel rispetto delle maggioranze previste, attraverso strumenti telematici adatti allo scopo, uno spazio virtuale dove i soci possono validamente partecipare all'Assemblea e votare. L'Assemblea potrà riunirsi anche in presenza, garantendo ai Club Soci impossibilitati ad essere fisicamente presenti la partecipazione e l'espressione del voto attraverso mezzo telematico.

ARTICOLO 11 – Convocazione

- 11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente, ovvero da un suo delegato, nei casi previsti dal presente Statuto o quando ve ne sia necessità. Spetta sempre al Presidente stabilire la data della convocazione e le modalità di svolgimento. L'Assemblea è altresì convocata quando sia fatta richiesta da un terzo dei Club Soci, con richiesta inviata a tutti gli altri Club Soci ed all'Associazione. La convocazione deve essere fatta con avviso pubblico, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea (almeno 90 giorni prima per la convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo) attraverso comunicazione e-mail o altro mezzo di comunicazione che permetta di conservare prova dell'avvenuta convocazione. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve sempre essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione, e potrà essere pubblicizzata anche con altri strumenti telematici.
- 11.2 Le deliberazioni assembleari dovranno essere comunicate nelle stesse forme previste per la convocazione, o comunque in forma adeguata ad essere conosciuta dai Soci.

ARTICOLO 12 – Validità dell'Assemblea

- 12.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci Ordinari; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei Soci Ordinari presenti.
- 12.2 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti i due terzi dei Soci Ordinari e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei Soci Ordinari; in seconda convocazione è validamente costituita con la maggioranza dei Soci Ordinari e delibera validamente con i due terzi dei presenti.

ARTICOLO 13 – votazione

- 13.1 L'Assemblea ordinaria, con le maggioranze di cui al precedente articolo 12, delibera nei seguenti casi:
- a) elezione del Presidente e, su proposta di quest'ultimo, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere e degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) approvazione del Programma triennale presentato dal Presidente, in qualità di rappresentante del Consiglio Direttivo;
 - c) sostituzione anticipata di uno o più membri del Consiglio Direttivo;
 - d) elezione dei membri del Collegio dei Probiviri e la loro eventuale sostituzione anticipata;
 - e) ammissione o esclusione di Soci Ordinari, Soci Onorari ed Associati;
 - f) approvazione del Regolamento attuativo proposto dal Consiglio Direttivo;
 - g) attribuzione a coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente dell'Associazione della qualifica onorifica di Presidente Onorario della Cigar Club Association;
 - h) su ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno.

- 13.2 Eventuali ed ulteriori proposte da discutere in sede assembleare, rispetto a quelle poste all'ordine del giorno, potranno essere trattate solo laddove di esse sia stato informato il Presidente dell'Associazione, a mezzo e-mail a firma del Presidente del club richiedente indirizzata alla Segreteria, da inviarsi con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'adunanza assembleare.
- 13.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, all'Assemblea ordinaria deve annualmente essere sottoposto per l'approvazione il bilancio dell'esercizio sociale, nonché una relazione sintetico-riassuntiva del Presidente, in rappresentanza del Consiglio Direttivo, sull'andamento dell'Associazione della quale l'Assemblea prende atto.
- 13.4 L'Assemblea può inoltre essere convocata, in seduta straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e in tutti i casi previsti da specifiche disposizioni di legge.

ARTICOLO 14 – Verbalizzazione

- 14.1 Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto verbale in forma sintetico-riassuntiva a cura del Segretario o di altro delegato dal Segretario. I verbali, comprensivi delle delibere assembleari, sono conservati presso la sede dell'Associazione a cura e sotto la responsabilità del Segretario. I verbali e le delibere possono anche essere oggetto di archiviazione su supporti informatici. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali e può anche ottenere estrazione di copia degli stessi, tramite formale e motivata richiesta alla Segreteria.

CAPO II – II CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 15 – Composizione

- 15.1 Il Consiglio Direttivo è formato, oltre che dal Presidente, che lo presiede, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere (che ne sono membri di diritto), anche da tre componenti, scelti dal Presidente di preferenza tra i presidenti dei Club Soci o tra iscritti ai medesimi Club. I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere scelti tra estranei all'Associazione e la maggioranza di essi deve essere iscritta ad un Club Socio. Non può far parte del Consiglio Direttivo chi si trovi, o venga a trovarsi durante il mandato, in conflitto di interessi con lo scopo e le finalità dell'Associazione, in particolare non possono far parte del Consiglio Direttivo persone che sono direttamente coinvolte professionalmente con la distribuzione e vendita dei tabacchi. Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere Catadores diplomati.

ARTICOLO 16 – Convocazione

- 16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne presenta la necessità, senza formalità di convocazione. Può riunirsi anche per via telematica con modalità concordate dai suoi componenti. Non è ammessa la partecipazione per delega. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno cinque componenti; le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti. Delle riunioni è redatto verbale, a cura del Segretario.

ARTICOLO 17 – Durata e funzioni

- 17.1 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e possono essere rinnovati nella carica, ad esclusione del Presidente come previsto dal successivo art.18. Possono essere rimossi, singolarmente o collettivamente, anche prima della scadenza del termine triennale, con mozione di sfiducia votata dall'Assemblea e contestuale nomina del sostituto o dei sostituti. In caso di dimissioni o allontanamento di un componente del Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio Direttivo, su iniziativa

del Presidente, sottoporre all'assemblea la proposta di nomina di un nuovo consigliere, in sostituzione di quello cessato.

17.2 Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- a) esegue il Programma triennale di attività presentato in Assemblea dal Presidente, anche avvalendosi di una struttura di staff;
- b) nomina la struttura di staff ed i Responsabili delegati al coordinamento delle aree, conferendo agli stessi i poteri rappresentativi eventualmente necessari;
- c) supervisiona e controlla l'attività dei Responsabili d'area e della struttura di staff;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale, redatto dal Tesoriere;
- e) esercita la vigilanza sulle attività specificamente devolute dallo Statuto al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario ed al Tesoriere;
- f) programma ed approva tutte le attività con rilevanza esterna dell'Associazione, ed in particolare: il "Corso Catadores®", la rivista "SIGARI!" e altre pubblicazioni, il Panel, la Comunicazione, l'attività web e social, gli eventi nazionali;
- g) delega, se necessario, uno o più membri dello stesso Consiglio Direttivo al coordinamento o all'esecuzione di attività delle specifiche Aree;
- h) delibera le quote associative annuali dovute dai Club Soci e dagli Associati.

ARTICOLO 18 – Il Presidente

18.1 Il Presidente dura in carica tre anni e la stessa persona fisica può ricoprire la medesima carica per non più di due mandati consecutivi, fatta salva la facoltà di ricandidarsi una volta trascorso almeno un triennio senza aver rivestito la predetta carica. Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale della Cigar Club Association, ma, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, agisce sempre previa autorizzazione dell'Assemblea; rappresenta l'Associazione pubblicamente in eventi, manifestazioni e con i mezzi di comunicazione, può anche delegare un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo in queste evenienze. Egli convoca e presiede l'Assemblea e ne dichiara lo scioglimento a lavori ultimati. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, salvo quelli di diretta competenza del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere. Il Presidente (o in sua assenza il Vicepresidente, ovvero altro delegato del Consiglio Direttivo in assenza del Vicepresidente) illustra all'Assemblea l'attività ovvero i singoli atti del Consiglio Direttivo, illustra gli ordini del giorno e propone la nomina di Soci Onorari e dei Presidenti Onorari. Ha diritto di voto in Consiglio Direttivo.

ARTICOLO - 19 – Il Vicepresidente

19.1 Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di delega, assenza o impedimento di questi. Ha diritto di voto in Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 – Il Segretario

20.1 Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci e del libro dei verbali delle Assemblee. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno diritto di chiederne estratti, opportunamente motivandone la richiesta. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle assemblee, nonché delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione, provvede altresì alla loro custodia. Il Segretario conserva tutti gli atti dell'Associazione e tutta la corrispondenza formale indirizzata alla Segreteria. Svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo, ovvero a lui delegati dal Consiglio Direttivo. Ha diritto di voto in Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 – Il Tesoriere

21.1 Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa, tenendo aggiornata la contabilità. Il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo redatto che

sarà poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Propone, altresì, le modifiche delle quote associative che dovranno poi ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo. Egli deve essere obbligatoriamente consultato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ogni qual volta si intenda deliberare il compimento di attività che comportino esborsi economici. Il Tesoriere può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, e procedere agli incassi ed ai pagamenti, anche tramite sistemi informatici. In caso di impedimento del Tesoriere, il Presidente potrà compiere gli atti urgenti o delegare a tal fine uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Ha diritto di voto in Consiglio Direttivo.

CAPO III – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 22 – Il Collegio dei Probiviri

- 22.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito per dirimere le controversie tra gli organi dell'Associazione e tra gli organi e i club iscritti, per esprimere il proprio parere su specifiche questioni sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo e/o da un Club Socio e verificare l'osservanza allo Statuto, al Codice Etico ed ai Regolamenti tutti, da parte degli altri organi dell'Associazione, dei club iscritti o dei singoli loro soci; inoltre, nell'esercizio delle proprie funzioni può chiedere informazioni e rivolgere raccomandazioni a tutti.
- 22.2 Il Collegio dei probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente dell'Associazione, ed è composto da cinque membri scelti, ove possibile, fra i soci di Club Soci che vantino esperienze in campo giuridico e/o associativo. Il Collegio dei Probiviri opera in piena autonomia ed indipendenza e risponde per il suo operato, per il tramite del suo Presidente, eletto alla prima riunione tra i propri membri effettivi, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, mentre la carica di Presidente del Collegio può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi. È inoltre dichiarato decaduto il membro del Collegio dei Probiviri che durante il mandato venga a trovarsi in conflitto di interessi con lo scopo e le finalità dell'Associazione, nonché in contrasto con quanto previsto dal Codice Etico. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea procederà a ratificare la decadenza, prendere atto della rinuncia e dell'eventuale morte e, successivamente, a deliberarne la sostituzione.
- 22.3 La funzione di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con le cariche di cui agli articoli 15, 18, 19, 20 e 21 del presente Statuto. Ai componenti del Collegio è inibito, in ogni caso, prendere parte alle votazioni dell'Assemblea.
- 22.4 Il Collegio delibera a maggioranza e non è ammessa la partecipazione per delega; delle decisioni prese viene redatto verbale, consegnato alla Segreteria per essere custodito tra gli atti. Il Collegio dei Probiviri si riunirà per l'esercizio delle proprie funzioni ogni volta che dovesse riscontrarne la necessità, senza formalità di convocazione; può riunirsi anche per via telematica con modalità concordate tra i suoi componenti. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Collegio dei Probiviri ricercherà, ove possibile, una composizione bonaria delle controversie avendo comunque riguardo alla tutela dell'interesse generale dell'Associazione. Decide ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, in tutti i casi non vietati dalla legge; esprime, inoltre, pareri sui casi sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. Il Collegio altresì decide, a seguito di istanza deliberata in Assemblea, sulle violazioni disciplinari di singoli membri del Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio diventano efficaci solo se confermate dall'Assemblea, con la maggioranza prevista per le delibere aventi ad oggetto atti di straordinaria amministrazione.

TITOLO V

IL PATRIMONIO

ARTICOLO 23 – Il Patrimonio

- 23.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) i beni mobili e immobili acquisiti nel corso di svolgimento dell'attività associativa;
- b) le quote associative annuali versate dai Club Soci e dagli Associati e le quote di iscrizione annuale versate dagli iscritti al Virtual Club CCA;
- c) i contributi volontari dei Club Soci e degli Associati;
- d) i contributi provenienti da terzi;
- e) i proventi derivanti da attività commerciali, purché correlate o connesse con lo scopo dell'associazione ed esercitate in via non prevalente;
- f) i contributi dello Stato, di enti, organismi nazionali o internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostenimento di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ARTICOLO 24 – Il Bilancio

- 24.1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e lo presenta al Consiglio Direttivo, che lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ogni anno entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di esercizio. Esso deve essere inviato ai Club Soci entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere visionato ed oggetto di discussione.

TITOLO VII

AREE DI ATTIVITÀ

ARTICOLO 25 – Corso Catadores®

- 25.1 Il "Corso Catadores®", nei livelli di cui è composto, è proprietà esclusiva della Cigar Club Association, che ha ideato e sviluppato l'iniziativa al fine di diffondere la cultura del sigaro e del fumo lento. L'attività e la gestione di questa Area sarà soggetta alle regole statutarie e al Regolamento attuativo d'area approvato in Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26 – Rivista

- 26.1 La Cigar Club Association è dotata di un proprio organo informativo, in forma cartacea a pubblicazione periodica, in seguito denominata "SIGARI!". La Rivista può essere pubblicata e distribuita anche con strumenti informatici. La denominazione "SIGARI!" appartiene alla "Cigar Club Association", che ne cura la tutela anche nei confronti di terzi. I proventi delle sponsorizzazioni, derivanti dalla cessione di spazi pubblicitari sulla rivista, sono acquisiti al patrimonio dell'Associazione che ne cura l'impiego secondo le finalità proprie del presente Statuto e al relativo Regolamento attuativo d'area. L'attività e la gestione della Rivista sarà soggetta alle regole statutarie ed al relativo Regolamento attuativo d'area approvato in Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 27 – Panel CCA

- 27.1 L'Associazione, nella diffusione della cultura del fumo lento, si avvale di un Panel di degustazione, il quale ha il compito di fornire principalmente recensioni per conto della Cigar Club Association. Le

denominazioni "Panel CCA", "Panelist CCA" e il format del Panel, così come sviluppato ed attuato negli anni dall'Associazione, appartengono tutti alla Cigar Club Association, che ne cura la tutela anche nei confronti dei terzi. Il Panel è un'Area autonoma e le sue pubblicazioni potranno essere inserite sia all'interno della rivista "SIGARI!", sia in prodotti editoriali indipendenti realizzati dall'Associazione. L'attività e la gestione di questa Area sarà soggetta alle regole statutarie, al Codice Etico ed al Regolamento attuativo d'area approvato in Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28 – Sito internet – Social media

- 28.1 L'Associazione è proprietaria dei domini web "www.cigarassociation.it", "www.ccaday.it" e "www.forum-cca.it", ovvero altri domini web che si renderanno necessari, e potrà operare su altrui domini web previa autorizzazione da parte degli aventi diritto. L'Associazione controlla inoltre le pagine social gestite direttamente dal Responsabile d'area. Il diritto di amministrazione e le credenziali di utilizzo dei domini e delle pagine social dovranno essere restituite dal Responsabile d'area contestualmente alla cessazione e/o revoca del relativo incarico. L'attività e la gestione di questa Area sarà soggetta alle regole statutarie, al Codice Etico ed al Regolamento attuativo d'area approvato in Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 29 – Marchi – Certificazioni – Enti di formazione

- 29.1 L'Associazione Cigar Club Association ha già provveduto a registrare i marchi "Corso Catadores®", "Cigar Club Association®" e "CCA®" e potrà registrare altri marchi di esclusiva proprietà, i quali dovranno sempre essere utilizzati congiuntamente al segno ® che ne certifica la registrazione. L'Associazione Cigar Club Association potrà avvalersi di Certificazioni presso Enti o Privati. L'Associazione si dichiara disponibile a collaborazioni, scambio di informazioni ed iniziative culturali e di formazione in partenariato con organizzazioni pubbliche o private, auspicando un rapporto costruttivo finalizzato al miglior perseguimento degli scopi propri dell'Associazione e alla crescita della stessa.

ARTICOLO 30 - Ufficio Comunicazione

- 30.1 L'Associazione, al fine principale di creare servizi ai propri Soci, si avvale di un Ufficio Comunicazione, con il compito di occuparsi della comunicazione e del marketing associativo. L'attività e la gestione di questa Area sarà soggetta alle regole statutarie, al Codice Etico ed al Regolamento attuativo d'area approvato in Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Titolo VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ARTICOLO 31 – Dipendenti

- 31.1 L'Associazione può assumere dipendenti. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

ARTICOLO 32 – Collaboratori di lavoro autonomo e professionisti

- 32.1 L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera, anche a titolo oneroso, di collaboratori di lavoro autonomo e professionisti in genere, anche occasionali. Agli stessi, previa delibera del Consiglio Direttivo, verrà conferito il relativo incarico con approvazione del relativo preventivo. I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo e professionisti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Titolo IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ARTICOLO 33 – Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati

- 33.1 L'Associazione può cooperare con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà, ricadenti negli scopi dello Statuto.

ARTICOLO 34 – Rapporti con altre organizzazioni e associazioni

- 34.1 L'Associazione può intraprendere attività di cooperazione e collaborazione con altre organizzazioni e associazioni. Tali attività possono consistere nella ideazione, promozione, sostegno e realizzazione di progetti in comune, a condizione che detti progetti siano ricadenti negli scopi dello Statuto e non in contrasto con il Codice Etico ed il Regolamento attuativo dell'Associazione.

ARTICOLO 35 – Scioglimento e liquidazione

- 35.1 L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria o per le cause previste dalla legge. L'Assemblea straordinaria nomina altresì i liquidatori e stabilisce i criteri generali per la devoluzione del patrimonio residuo.

Titolo X

ARTICOLO 36 – Disposizioni finali

- 36.1 Tutti gli organi e i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Associazione, salvo quanto previsto dal precedente articolo 32, svolgono la loro attività a titolo onorifico e senza retribuzione di alcun genere. È facoltà dell'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, prevedere forme di rimborso spese per le attività compiute in nome e per conto della stessa. Tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Associazione, dovranno rispettare le regole di comportamento fissate dallo Statuto, dal Codice Etico e dal Regolamento attuativo. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Codice Etico e dal Regolamento attuativo, si applicano le norme del Codice Civile e quelle relative alle associazioni senza scopo di lucro.
- 36.2 Per tutte le controversie in cui dovrà statuire l'autorità giudiziaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro ove avrà sede l'Associazione

Titolo XI

Articolo 37 – Disposizioni transitorie

- 37.1 I Club che alla data di approvazione del presente statuto rivestono lo status di Club Affiliati assumono la qualifica di Club Associati e sono esonerati per l'esercizio in corso alla stessa data dal pagamento della quota associativa annuale prevista per i Club Associati.